

Sull'accesso agli atti alla carriera universitaria del figlio da parte del genitore separato

Nel caso in cui un genitore, nell'ambito di un procedimento di separazione, richieda informazioni relative alla carriera accademica del figlio, è necessario valutare se l'istante abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22 co. 1 lett. b) L. 241/1990).

Secondariamente è necessario valutare se, ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. c) della L. 241/1990 vi siano dei controinteressati ovvero dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

A tali soggetti deve essere data comunicazione dell'istanza di accesso che li riguarda mediante l'invio di una copia dell'istanza pervenuta all'amministrazione a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione il controinteressato può presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione (art. 3 DPR 184/2006).

È da premettere che il controinteressato non è arbitro del procedimento ma può esclusivamente fornire elementi ulteriori per una valutazione che rimane comunque in capo all'Ateneo.

Nel caso in cui l'oggetto dell'accesso sia considerato ostendibile a prescindere dalla posizione del controinteressato, pur non necessitando una notifica come nei termini sopra indicati, l'Ateneo ha adottato la prassi dell'invio prudenziale di una informativa.

L'informativa dunque si differenzia dalla notifica per il fatto di non poggiare su una norma di legge ma su considerazioni di opportunità e prudenza.